

Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Piano Triennale

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T)

2025-2027

Predisposto dal Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo n. 247 del 29/01/2025

Sommario

1.- INTRODUZIONE	3
2.- LINEE GENERALI.....	5
3.- OBIETTIVI	7
3.1.- Destinatari	7
3.2.- Obbligatorietà	7
4.- NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
4.1 - I delitti contro la pubblica Amministrazione integrati con quelli ex lege 190/2012	8
5.- LA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO.....	11
6.- PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PTPCT	13
6.1.- ANALISI PRELIMINARE (AREE & PROCESSI)	13
6.2. - ANALISI DEI RISCHI	15
6.3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO	16
6.4. - AGGIORNAMENTO DEL PIANO	17
6.5 - MISURE DI CONTRASTO.....	17
6.6. - TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN "ATTIVITÀ SENSIBILI"	20
6.6. – CRONOPROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE E TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI.....	21
7.- RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	21
8.- SEZIONE TRASPARENZA.....	24
8.1.- LINEE GENERALI.....	24
8.2.- MISURE SPECIFICHE.....	25

1.- INTRODUZIONE

Come chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la deliberazione 8/2015, ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico, dunque, sono tenuti ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione.

Per quanto attiene alle iniziative da porre in essere, valgono le indicazioni formulate da ANAC nella predetta deliberazione 8/2015 in relazione alle società controllate (v. par. 2.1.1. deliberazione 8/2015 cit.).

Al RPCT, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 e Art. 43 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 spetta la predisposizione delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché le proposte di modifica e di aggiornamento delle stesse. Le misure sono adottate dall'organo di indirizzo dell'ente.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, gli Enti effettuano un'**analisi del contesto** e della **realtà organizzativa** per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate anzitutto quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree eventualmente individuate da ciascun Ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori e soggetti privati.

Nell'individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione a particolari rischi dell'area organizzativa o della sfera di attività. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di cattiva amministrazione e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno all'ente. Ne consegue che si deve riportare una **mappa delle aree a rischio** e dei connessi possibili comportamenti antigiuridici, nonché l'individuazione delle **misure di prevenzione**.

Il Piano deve contenere una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indicare gli interventi organizzativi e i presidi adottati a fronte dei rischi identificati, quali ad esempio: l'implementazione di procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi, nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree. Novità introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la **trasparenza e l'integrità**; pertanto, la nuova disciplina comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia **parte integrante del PTPCT come "apposita sezione"**.

Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'**adempimento degli obblighi di pubblicazione** di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa

devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Le ultime Linee guida ANAC suggeriscono che, laddove riunite in unico documento le misure per la prevenzione della corruzione e quelle adottate in attuazione del d.lgs. 231/2001, le prime debbano essere collocate in una sezione apposita e chiaramente identificabili, anche ai fini del monitoraggio almeno annuale e dell'aggiornamento.

Con l'adozione del presente documento la **Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo** (di seguito la Fondazione) ottempera a quanto previsto dalla L. 190/2012 "Legge Anticorruzione" e dal D. Lgs. 33/2013 "Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione delle Informazioni", definendo, in maniera integrata:

- il **Piano di Prevenzione della Corruzione** previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che reca la "valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio",
- la **Sezione Trasparenza** prevista dall'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 che sancisce che "Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.

In tale contesto e sulla base di tali presupposti la Fondazione ha ritenuto opportuno - in ottemperanza con quanto previsto dalla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 dell'A.N.A.C "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" - integrare il proprio sistema di controllo interno con il Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche "Piano")

Il presente P.T.P.C.T. rappresenta, quindi, il documento fondamentale della Fondazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e degli adempimenti obbligatori di trasparenza all'interno di ogni amministrazione. Il P.T.P.C.T. è un documento programmatico che definisce tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli eventi, così come previsto dal P.N.A. 2019.

Il presente Piano è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, nella attuale versione aggiornata.

Esso costituisce l'aggiornamento annuale del PTPC 2024-2026. Il Piano ha una validità triennale e sarà aggiornato entro il 31 gennaio 2025, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

1. il mutamento e integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti regolamentari ove modifichino le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Fondazione;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
4. le modifiche intervenute a seguito dell'applicazione delle misure predisposte dalla Fondazione per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla Fondazione possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

2.- LINEE GENERALI

Il PTPCT risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del RPCT;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Fondazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il RPCT provvede anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente o funzionario competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

Come previsto dalla sopraccitata normativa vigente, il P.T.C.P.T. della Fondazione presenta il numero minimo di dati e informazioni (ai sensi del P.N.A.) di seguito indicati:

Processo di adozione del Piano:

- Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- Individuazione degli attori interni alla Fondazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- Individuazione degli attori esterni alla Fondazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del piano.

Gestione del rischio:

- Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, le "aree di rischio";
- Indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

- Schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n.190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il P.N.A.

Formazione in tema di anticorruzione:

- Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione.

Codici di comportamento:

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- Indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sull'applicazione del codice di comportamento.

Altre iniziative:

- Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento (par. 3.1.7 P.N.A.; par. B.8 Allegato 1; Tavola n. 8) e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità (par. 3.1.8. P.N.A.; par. B.9 Allegato 1; Tavola 9).
- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (par. 3.1.9 P.N.A.; par. B.10 Allegato 1; Tavola 10)
- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici (par. 3.1.10 P.N.A.; B.11 Allegato 1; Tavola 11);
- adozione di misure per la tutela del whistleblower (par. 3.1.11 P.N.A.; B.12 Allegato 1; Tavola 12);
- realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (par. B.1.1.3 Allegato 1; Tavola 16);
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con essa stipulano contratti (par. B.1.1.3 Allegato 1; Tavola 17) e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive dell'organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa (B.1.1.9 Allegato 1).

3.- OBIETTIVI

La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiedono una rigorosa analisi e gestione del rischio, onde misurare e stimare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione. L'applicazione del PTPCT si propone, in accordo con il Codice Etico, di rafforzare i principi di legalità, imparzialità, onestà e correttezza ai quali devono necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

3.1.- Destinatari

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

1. i componenti degli Organi collegiali;
2. il Direttore Artistico e Direttore Stabile;
3. il personale;
4. i consulenti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture

3.2.- Obbligatorietà

A tutti i soggetti individuati dal paragrafo 3.1 è fatto obbligo di assicurare la più scrupolosa osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Piano, la cui violazione determina l'applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, in base a quanto indicato nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione. La Fondazione provvede ad inserire nei contratti stipulati con soggetti di cui al punto 3.1. l'obbligo di osservanza del PTPCT e delle sue misure.

4.- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privati;
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo 27 gennaio 1999;
- D.L. 18-10-2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Art. 34-bis. "Autorità nazionale anticorruzione";
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003

con risoluzione n. 58/4) firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.";

- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con L. 144/2014

- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali");

- Regolamento (ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

- determinazione ANAC n. 1134 approvata in data 8 novembre 2017, contenente le Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;

- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, contenente le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/13;

- Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014, Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati;

- la Circolare n. 2 del 2017 del Ministro della semplificazione e della Pubblica amministrazione recante Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA);

- la Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019, contenente le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

- Determinazione ANAC n. 8/2015 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici"

- Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Delibera ANAC n.1074 del 2018 recante l'aggiornamento 2018 al PNA con lo scopo di fornire un supporto alla predisposizione dei PTPCT

- Piano Nazionale Anticorruzione vigente

L'emanazione della legge n. 190/2012 si inserisce in un contesto sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, alle misure di prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard anticorruzione e all'individuazione delle carenze nelle politiche nazionali.

In questo quadro, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I C.P., ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento (rectius illegalità) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

4.1 - I delitti contro la pubblica Amministrazione integrati con quelli ex lege 190/2012

Al fine di individuare i delitti oggetto dell'attività preventiva occorre considerare quanto previsto dagli artt. 318 e ss. del Codice Penale.

- Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

- Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

- Art. 2635 del Codice Civile (Corruzione tra privati): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Diversi dalla corruzione sono i reati di:

- Concussione (art. 317 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Art. 314 – Peculato Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 316 bis - Malversazione a danno dello stato Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 317-bis (Pene Accessorie): La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
- Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego): Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
- Art. 346-bis (Traffico di Influenze Illecite) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
- Art. 323 (Abuso d'ufficio): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

- Art. 328 (Rifiuto od omissione di atti d'ufficio) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032,00 euro.
- Art. 25 del D. Igs. 231/2001 s.m.i. (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

5.- LA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Fondazione non ha scopo di lucro. Essa è apartitica ed aconfessionale. La Fondazione persegue esclusivamente la diffusione dell'arte e della cultura musicale. In particolare la Fondazione provvede a:

- favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, onde consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
- promuovere, nella produzione musicale, la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni e istituzioni pubbliche e private sul territorio regionale, in Italia e all'estero;
- favorire la produzione e la commercializzazione di supporti multimediali (audio, video), nonché prodotti editoriali inerenti al settore musicale;
- agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio sinfonico, sinfonico-corale, vocale, cameristico, operistico, anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo;
- incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;
- sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

La Fondazione può compiere, con la limitazione delle leggi in materia e comunque non in via prevalente ma strumentale, tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico), utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse. Essa potrà altresì contrarre mutui, ottenere finanziamenti e aperture di credito; richiedere contributi e/o sovvenzioni; stipulare appalti o partecipare ad

associazioni temporanee di impresa e a forme organizzative similari; fare quant'altro necessario ed opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Comune di Sanremo, ha affidato alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo l'attività di allestimento, organizzazione e gestione della manifestazione "Area Sanremo – Edizioni 2024", tramite Convenzione stipulata in data 18/09/2024 con validità di anni 1.

Ai Soci Fondatori ed ai Soci Aderenti è consentito effettuare operazioni di finanziamento a favore della Fondazione, nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.

La gestione della Fondazione è improntata a principi e criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

I Soci fondatori della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo sono:

- Comune di Sanremo,
- Provincia di Imperia.

Gli organi sociali della Fondazione sono:

- 1) il Consiglio di Amministrazione,
- 2) Il Presidente,
- 3) Il Revisore Unico.

ORGANIGRAMMA della Fondazione e le relative responsabilità

CARICA / MANSIONE
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direttore Artistico e Direttore Stabile
Ufficio Archivio
Ufficio Amministrazione/Personale
Ufficio Amministrazione – Segreteria
Ufficio Contabilità
Ufficio Produzione e Biglietteria

Il responsabile della protezione dei dati (RPD)

Dal 25 maggio 2018 è pienamente applicabile in tutti gli stati membri il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione (RGPD).

Il regolamento, pur confermando concetti già noti nell'ordinamento italiano introduce alcune rilevanti novità tra cui l'istituzione di una nuova figura quale il responsabile della protezione dei dati alla cui nomina deve procedersi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, paragrafo 1, lett. a) del RGPD, "ogniquale volta (...) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali".

La Fondazione, considerata la propria particolare connotazione giuridica, caratterizzata dal fatto che i soci fondatori sono rappresentati da amministrazioni pubbliche locale e considerata la rilevanza delle attività di trattamento dei dati personali conseguenti allo svolgimento delle prerogative statutarie, ritiene di procedere con la designazione in oggetto, anche qualora essa non risultasse obbligatoria dall'interpretazione del disposto normativo citato.

Coerentemente con il nuovo impianto normativo, la Fondazione ritiene di procedere all'individuazione dei trattamenti di dati personali, anche sulla scorta dell'analisi dei processi censiti ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.

Spetta al Responsabile della Protezione dei Dati personali l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 39 del RGPD e, in particolare, nello svolgimento dell'attività di informazione e consulenza - in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati - altresì la consulenza in merito alla corretta pubblicazione degli atti, documenti ed informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza.

6.- PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PTPCT

Come è noto, "la gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del PTPCT è il mezzo per attuare la gestione del rischio" (Allegato n. 1, PNA 2013).

Al fine di procedere alla pianificazione dell'attività della Fondazione e, dunque, alla predisposizione del suo PTPCT è stata utilizzata la metodologia (di gestione del rischio) ISO 31000:2010, in base a quanto indicato nell'allegato n. 6 del PNA del 2013 ed in attuazione dell'aggiornamento 2015 al PNA, che trova conferma anche nei Piani successivi.

6.1.- ANALISI PRELIMINARE (AREE & PROCESSI)

Una prima fase preliminare di analisi si è resa necessaria all'individuazione delle aree di rischio "attraverso lo verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente" come suggerito dal PNA.

A questo proposito si prendono a riferimento le definizioni di :

- rischio come "l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.";
- evento come "verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente."

Innanzitutto è da ricordare che il PNA 2013 (confermandolo nei successivi) indica come prioritaria l'attività di individuazione delle aree di rischio al fine "di consentire l'emersione delle aree

nell'ambito dell'attività dell'intera Fondazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione". Per individuare le aree di rischio la Fondazione ha tenuto in considerazione:

- la sua struttura organizzativa e dunque il contesto interno in cui opera;
- il contesto esterno in cui opera;
- la tipologia di attività istituzionale che svolge;
- le aree individuate come "obbligatorie" dall'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012 e dal PNA 2013;
- le aree individuate come "generaliste" dall'aggiornamento 2015 al PNA – rimaste immutate nei successivi;
- le aree che, in base a quanto richiesto dall'aggiornamento 2015 al PNA e rimaste immutate nei successivi, possono essere considerate come specifiche in relazione alle attività della Fondazione.

Si è giunti alla seguente classificazione:

- A) Area: acquisizione e progressione del personale
 - A1. Reclutamento del personale
 - A2. Progressioni di carriera
 - A3. Conferimento di incarichi di collaborazione

- B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
 - B1. Affidamenti soggetti ad evidenza pubblica
 - B2. Affidamenti diretti o tramite cottimo fiduciario

- C) Area: Erogazione servizi
 - C1. Procedure concorsuali/audizioni esterne ed interne

- D) Area: aree generali
 - D1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - D2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
 - D3. Incarichi e nomine;
 - D4. Affari legali e contenzioso.

In una seconda fase si è passati all'analisi puntuale dei processi individuati, sulla base delle documentazioni interne disponibili e delle considerazioni rese dai soggetti coinvolti.

All'interno di ciascuna area si è proceduto alla mappatura dei processi quale "modo razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva" (così aggiornamento 2015 al PNA).

6.2. - ANALISI DEI RISCHI

I processi di cui sopra sono sottoposti alla:

1. identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività della Fondazione;
2. valutazione del grado di esposizione ai rischi aggiornata rispetto alle misure adottate nel corso del 2021.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la successiva fase del processo di risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA 2013 ed i relativi allegati.

Lo svolgimento di questa attività consente di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Fondazione, ed in particolare per ciascun processo sono individuati i rischi che si intendono prevenire, dandone evidenza nel c.d. "registro dei rischi".

Successivamente, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascun processo è stato valutato in riferimento ad una valutazione di "probabilità" che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati ed in riferimento ad una valutazione di "impatto", ossia considerando le conseguenze che tali comportamenti rischiosi potrebbero produrre.

Nel compiere queste valutazioni, la Fondazione applica la metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA 2013 al fine di stimare la probabilità e l'impatto. Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono considerati:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

L'allegato n. 5 al PNA 2013 contiene una pluralità di quesiti per consentire una adeguata valutazione dei processi. Per ciascuna domanda sono previste una serie di risposte con abbinato un punteggio da 1 a 5. Tale punteggio, proiettato sulla "MATRICE IMPATTO-PROBABILITÀ", consente alla Fondazione di rappresentare i processi maggiormente esposti a rischio corruttivo.

Probabilità / Impatto	Raro (0-1)	Poco probabile (1-2)	Probabile (2-3)	Molto probabile (3-4)	Frequente (4-5)
Superiore (4-5)					

Serio (3-4)					
Soglia (2-3)					
Minore (1-2)		X			
Marginale (0-1)					

6.3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase successiva riguarda la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di ridurre il rischio, ed in particolare è l'attività di "individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri" (così il PNA 2013, confermate da quelli successivi).

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono ad azzerare o almeno a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o situazioni c.d. di "malamministrazione" o a limitarne l'impatto.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dalla Fondazione quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti, in base a quanto indicato dall'aggiornamento 2015 al PNA, ossia:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Sul piano teorico, rientrano tra le misure di prevenzione a carattere generale le seguenti misure:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Le misure specifiche sono delineate, a titolo esemplificativo sia nell'allegato n. 4 al PNA 2013 sia nella parte speciale dell'aggiornamento 2015 del PNA con riferimento all'area di rischio "contratti pubblici".

La Fondazione, con il coordinamento del RPCT, procede alla ponderazione del rischio al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, in base ai seguenti criteri:

- livello di rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: dando priorità alla misura "obbligatoria", in quanto tale alla luce del contenuto della l. n. 190 del 2012;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura, al fine di tener in considerazione la "sostenibilità" economica ed organizzativa della misura;

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio, identificando la misura di prevenzione in base alla sua adeguatezza per la riduzione/neutralizzazione delle cause dell'evento rischioso;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, identificando le misure di prevenzione in base alle caratteristiche organizzative della Fondazione.

Le misure generali e specifiche individuate dalla Fondazione per la prevenzione dei rischi corruttivi per ciascun processo all'interno delle Aree sono riportate in apposito paragrafo di questo documento.

6.4. - AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il RPCT designato, valuta annualmente l'adeguatezza del Piano e propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, al fine di:

- implementare il Piano, migliorarne l'efficacia e l'effettività, soprattutto qualora si verificassero significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- adeguare il Piano alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa della Fondazione;
- darne evidenza pubblica mediante la pubblicazione sul portale della Fondazione, ricomprendendone gli adeguamenti nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando contemporanea disposizione all'apicale della funzione Personale di dare diffusione a tutto il personale della Fondazione;

Ciascun aggiornamento del Piano viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente con le modalità previste nel presente documento.

6.5 - MISURE DI CONTRASTO

6.5.1- monitoraggio dei tempi procedurali

La prevenzione della corruzione presuppone un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio e controllo delle procedure generali.

La legge 190/2012 e il PNA richiamano l'attenzione sul rispetto dei tempi procedurali: infatti, eccessive accelerazioni o ritardi ingiustificati possono essere sintomatici di anomalie. E' peraltro evidente che tale assunto è particolarmente calzante per le P.A. vere e proprie, mentre deve essere parametrato, di volta in volta, sulle esigenze effettive di produzione della Fondazione, che, seppure soggetta a controllo pubblico, è comunque un Ente di natura privatistica e la sua attività statutaria non è costituita dallo svolgimento di procedimenti a favore del pubblico. I responsabili delle funzioni devono quindi monitorare i tempi di quei processi originati da istanze o da situazioni previste per legge, relazionando semestralmente al RPCT circa il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.

6.5.2.- misure di carattere organizzativo

Devono essere attuati interventi dal punto di vista organizzativo al fine di prevenire i rischi connessi a comportamenti anti giuridici, da applicarsi in particolare alle attività individuate come a rischio medio ed elevato.

Questi interventi riguardano tra l'altro:

- la definizione concordata di procedure integrate e armoniche con gli organi di controllo della Fondazione a tutti i livelli, che consentano di monitorare i rapporti intercorrenti tra la Fondazione e soggetti terzi che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali rapporti di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della Fondazione. A tali fini, i responsabili dei procedimenti volti alla stipula di contratti verificano eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti della propria struttura, mediante apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità o interessi con dipendenti della struttura. Nel caso in cui risultino situazioni rilevanti, il soggetto che versa in conflitto di interessi si astiene secondo quanto previsto dal Codice Etico della Fondazione e dal Codice di Comportamento approvato con DPR 62/2013. I casi di astensione vengono comunicati al RPCT;
- formazione del personale: entro i primi sei mesi di attuazione dell'aggiornamento del Piano verranno svolti percorsi formativi che includeranno interventi specifici rivolti alle unità che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione, mentre per tutto il restante personale verranno organizzate attività formative finalizzate all'approfondimento dei contenuti della legge 190/2012, dei decreti attuativi, dei Codici di Comportamento e sui temi dell'etica e della legalità;
- Codice di Comportamento: approvazione di un Codice Etico fondato sui principi di cui al DPR 62/2013, da consegnare in forma cartacea o elettronica a tutti i dipendenti dal Responsabile delle risorse umane, sotto la supervisione del RPCT. Il RPCT provvederà ad organizzare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice Etico e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi. Il personale dipendente è tenuto a dare rigorosa applicazione al Codice di Comportamento, con particolare (anche se non esclusivo) riferimento alla disciplina del conflitto di interessi;
- Flussi informativi: i responsabili dei processi a rischio medio ed elevato riferiscono al RPCT semestralmente sull'andamento dei procedimenti di titolarità delle loro aree, anche in relazione alla tempistica media, evidenziando eventuali criticità o difficoltà;
- Incarichi extra ufficio: la Fondazione, in sede di autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti, deve sempre verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, alla luce dei principi di cui ai commi 7 e 9 art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- Patti di integrità: accogliendo le indicazioni del PNA 2013, la Fondazione ritiene di particolare importanza la predisposizione dei patti d'integrità/protocolli di legalità, quali "complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti nelle gare d'appalto". Conseguentemente, nel caso di procedure ad evidenza pubblica, deve essere inserita nei bandi di gara o nelle lettere di invito la clausola in cui viene affermato che il mancato rispetto dei protocolli di legalità o dei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Fermo restando il sistema di segregazione delle responsabilità per le procedure a rischio elevato, la rotazione del personale addetto a tali procedimenti non è compatibile con la dotazione di risorse umane della Fondazione e con la specificità dei profili professionali necessari per l'espletamento delle attività istituzionali.

6.5.3.- Whistleblowing

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, per brevità, semplicemente "Decreto") recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione; dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la maladministration e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Il segnalante si pone nelle condizioni di fornire informazioni tali da condurre all'indagine, all'accertamento e al perseguimento di fenomeni corruttivi o comunque di fatti illeciti. In tal modo il soggetto fornisce il proprio contributo all'azione responsabile da parte delle istituzioni democratiche. La norma nazionale garantisce la protezione, nelle differenti articolazioni di tutela della riservatezza e di copertura da fenomeni di ritorsione, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica. Tale protezione viene peraltro oggi estesa a soggetti diversi da chi segnala, quali il facilitatore o comunque le persone menzionate nella segnalazione: i legislatori europeo e nazionale hanno infatti inteso rafforzare l'istituto in questione, potenziandone la funzione di presidio per la legalità, nonché per il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha approvato, con Delibera n. 311/2023, le nuove Linee Guida in materia, qui in larga parte richiamate nella descrizione testuale dell'istituto. Tali Linee Guida, pur volte a dare solo indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne in capo all'Autorità ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 24/2023, sono state proposte anche al fine di fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina vengono richiamate da ANAC come di seguito:

- ☐ specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato e estensione del novero di questi ultimi;
- ☐ ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- ☐ espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- ☐ disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
- ☐ indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- ☐ disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- ☐ chiarimenti su che cosa si intenda per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- ☐ specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- ☐ introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- ☐ revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 ottobre 2023, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha adottato un atto organizzativo con il quale ha stabilito:

- 1) il ruolo ed i compiti dei soggetti a cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione;
- 2) i canali di segnalazione interna, previa individuazione dei relativi profili di adeguatezza;
- 3) modalità e termini di conservazione dei dati.

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), il quale può avvalersi di personale espressamente autorizzato a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituita e resa disponibile, quale canale di segnalazione e di comunicazione con il segnalante, primariamente consigliato, una piattaforma informatica, raggiungibile via web da chi intenda effettuare una segnalazione, nonché da parte del RPCT e del personale autorizzato. Essa presenta tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione dell'identità del segnalante e delle altre persone tutelate dalla normativa di riferimento.

In alternativa all'utilizzo della piattaforma, il segnalante può ricorrere a forme di comunicazione scritta tradizionali, quali la spedizione a mezzo posta o la consegna diretta.

Il segnalante che non intenda avvalersi dei canali di segnalazione di cui sopra, può, con qualsiasi mezzo, analogico o digitale, scritto od orale, chiedere un incontro diretto che sarà tenuto entro 30 giorni dalla richiesta, dal RPCT o suo delegato. La richiesta di appuntamento non costituisce segnalazione e non sono raccolte informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle necessarie alla fissazione e gestione dell'incontro. In particolare, è onere del segnalante non rivelare la propria identità e l'oggetto della segnalazione.

6.6. - TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN "ATTIVITÀ SENSIBILI"

Nello svolgimento delle attività particolarmente sensibili, definite come a rischio medio ed elevato di corruzione, la Fondazione applica i seguenti canoni di comportamento, attinti, tra l'altro, dal Codice di Comportamento emanato con DPR 62/2013.

Particolare attenzione è rivolta alle materie riguardanti l'imparzialità (art.8), le disposizioni inerenti alla contrattualistica (art.12), il divieto di accettazione di regali ed altre utilità (art.3).

Nella gestione dei seguenti processi:

- gestione delle risorse finanziarie
- gestione delle collaborazioni a titolo tecnico, artistico o di consulenza
- selezione ed assunzione del personale si prescrive il rispetto dei seguenti canoni di comportamento:
 - a) evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche a mezzo di rappresentanza di consulenti o soggetti terzi.
 - b) determinare i compensi relativi a rapporti intercorrenti tra la Fondazione e qualsiasi soggetto esterno alla struttura in forma scritta, ponendo contestualmente assoluto divieto di pagamento in contanti o in natura;
 - c) evitare tassativamente l'offerta o accettazione di doni o denaro a/dai soggetti legati alla Fondazione da rapporti di carattere contrattuale, attuali o potenziali;
 - d) rispettare il principio di massima trasparenza nell'assunzione di decisioni, attraverso l'assolvimento dell'obbligo di motivazione degli atti, specie se discrezionali;
 - e) allinearsi ad una condotta onesta, imparziale, corretta, collaborativa e trasparente da parte di dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nelle attività di redazione del bilancio;
 - f) sottrarsi a condotte o comportamenti che possano a livello diretto, indiretto o potenziale favorire o configurare i presupposti di fattispecie di reato di corruzione.

6.6. – CRONOPROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE E TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI

Adempimento	Competenza	Scadenza
Monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione	RPCT	2025-26-27
Validazione Identificazione aree a rischio	Consiglio di Amministrazione	2025
Report annuali	Responsabili procedimenti a rischio medio ed elevato	2025-26-27
Bandire integrazione regolamenti vigenti e/o redazione di protocolli operativi uniformi	Consiglio di Amministrazione	2025
Aggiornamento della formazione per il personale	RPCT	2025
Ricognizione e analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2023	RPCT	2026
Audit a campione sulle attività sensibili	RPCT	2025-26

7.- RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ai sensi della legge n. 190/2012 e dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 33/2013, nella seduta del 15/10/2024 ha individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in sostituzione del Consigliere d'amministrazione Dott. Federico Carion, il consigliere Massimo Ghione (RPCT@sinfonicasanremo.it).

Il RPCT ha il compito di:

- elaborare il PTCPT
 - indirizzare la formazione individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato sovrintendendo alle attività affidate al consulente specializzato;
 - verificare l'efficace attuazione del Piano;
 - redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro il 15 dicembre di ogni anno, o altra data comunicata dall'ANAC;
 - vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013;
 - promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno annuali) con il Revisore Unico.
 - effettuare attività di controllo sull'adempimento da parte della Fondazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
 - segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Consiglio di Amministrazione, all'ANAC, alla struttura competente alla gestione delle risorse umane, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.
- Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali.

Poteri di interlocuzione e di controllo

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPCT. A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare il tutto agli Organi della Fondazione;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato a prendere atto dell'adozione del PTPCT e loro aggiornamenti
- riferire agli Organi della Fondazione, all'ANAC e alla struttura competente per la gestione delle risorse umane, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo; può richiedere dati, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Al RPCT non competono poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti affidatigli, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione. Potrà altresì avvalersi dell'Organismo di Vigilanza.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPCT, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

L'Organismo dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Supporto operativo e retribuzione di risultato

Il RPCT deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Al RPCT dovrà essere assegnato annualmente di un fondo adeguato, impiegato esclusivamente per le spese inerenti l'esercizio delle funzioni assegnate.

La determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 ha chiarito che dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi

obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Misure poste a tutela dell'operato del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Fondazione adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- a) Il RPCT può essere revocato solo per giusta causa;
- b) rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- c) nei casi di cui alle precedenti lett. a) ed b), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

Responsabilità del RPCT

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di PTPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di settore.

Al RPCT sono attribuiti i compiti stabiliti dalla legge e dal presente Piano, ed in aggiunta le seguenti attribuzioni:

- 1) predispone annualmente la proposta di aggiornamento del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) individua le attività connesse all'attuazione del Piano, una volta valutate e recepite le proposte dei funzionari apicali ritenute idonee alla prevenzione dei rischi correlati ai rispettivi ambiti organizzativi e funzionali, e acquisiti i pareri dell'Organismo di Vigilanza;
- 3) definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei procedimenti sensibili;
- 4) acquisisce ed esamina gli esiti del monitoraggio sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- 5) definisce gli strumenti di prevenzione e coordina la loro applicazione per la rilevazione dei rischi relativi alla sussistenza di legami che possono ingenerare un conflitto di interessi tra la Fondazione e soggetti terzi con cui entra in rapporto;
- 6) definisce i criteri di selezione e assegnazione dei dipendenti alle aree con attività a maggior rischio;
- 7) cura e garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di conferimento ed incompatibilità degli incarichi;
- 8) definisce i criteri per la rotazione degli incarichi nell'ambito delle attività particolarmente esposte al rischio di corruzione e ne verifica la conforme attuazione rispetto ai suddetti criteri.
- 9) definisce i criteri di selezione dei dipendenti da formare che operano in settori con attività particolarmente esposte al rischio di corruzione e i contenuti fondamentali dei piani formativi;
- 10) definisce i criteri per l'attuazione di iniziative di formazione e ne supporta la realizzazione, volte alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità nella Fondazione;
- 11) assicura la massima diffusione tra i destinatari dei contenuti del Piano e degli atti correlati;
- 12) definisce gli standard e gli strumenti tecnici per il monitoraggio sull'attuazione del Piano;
- 13) vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

- 14) adotta, verificate periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Piano rispetto alle finalità da perseguire, le azioni correttive necessarie per l'eliminazione delle eventuali criticità o ritardi riscontrati;
- 15) rileva eventuali inadempienze e le segnala agli organi competenti ai fini della valutazione, e, nei casi più gravi, alla struttura preposta all'azione disciplinare;
- 16) attiva un sistema riservato di ricezione delle segnalazioni da parte dei dipendenti che, sul luogo di lavoro, denunciano fenomeni di illegalità (whistleblower), assicurando la tutela dei dipendenti che effettuano le suddette segnalazioni;
- 17) redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione illustrativa dei risultati dell'attività svolta, trasmettendola all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio, provvedendo alla successiva pubblicazione sul Portale Istituzionale della Fondazione;
- 18) in generale, ottempera agli adempimenti previsti da ANAC.
- 19) la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del PTPCT è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

8.- SEZIONE TRASPARENZA

La L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha individuato nel principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione: la trasparenza è quindi strumento volto alla promozione dell’integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi.

Il D.Lgs. 33/2013 adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella legge n.190/2012, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha definito la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione aperta ed al servizio del cittadino. Il decreto, sistematizzando i principali obblighi di pubblicazione vigenti e introducendone di nuovi, costituisce un importante passo avanti nel processo di realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il D.Lgs. 90/2014, convertito con L. 114/2014, e recentemente aggiornato con il D.Lgs. 97/2016 ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013.

8.1.- LINEE GENERALI

Al fine di strutturare un efficace sistema di pubblicità destinato ai portatori di interesse che con essa entrano in contatto, la Fondazione pubblica sul proprio portale web un complesso informativo che facilita la comprensione e valutazione dei processi organizzativi e funzionali.

Inoltre, sul versante della rilevanza interna in materia di performance, è profonda convinzione di questa Fondazione che la cultura dell’organizzazione basata sull’assunzione di responsabilità, l’attenzione alla qualità, alla trasparenza delle decisioni, tempestività della comunicazione e su una buona relazione fra i dipendenti possa favorire performance di alto livello. Ci si propone, quindi, di implementare, in modo coordinato gli strumenti ed i processi posti in essere.

Il presente documento coinvolge gli stakeholder nelle attività che la Fondazione si propone di realizzare, nel triennio 2024-2026, atte a garantire un adeguato livello di trasparenza dell’organizzazione e della propria azione, quale nuova nozione di “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’ente, nonché integrare, conseguentemente, l’apposita sezione del sito

istituzionale, denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, diffondendo e migliorando lo sviluppo della legalità.

In conformità a quanto disposto dalla legge e dalle citate delibere ANAC, il presente documento, in coerenza con l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 che ne individua i principali contenuti, è unificato all’interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

Responsabile della Trasparenza

Un ruolo centrale nella realizzazione degli obiettivi esposti è ricoperto al Responsabile della Trasparenza, identificato nell'organigramma della Fondazione con il RPCT.

Tale figura è deputata alla formazione, all'adozione, all'attuazione del programma ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire lo standard di trasparenza auspicato, assicurando la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico.

8.2.- MISURE SPECIFICHE

8.2.1. Amministrazione Trasparente

La Sezione è istituita ed aggiornata sulla base delle Linee Guida ANAC illustrate nella delibera n. 1134 del 08/11/2017 ed individua misure e modalità per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse quelle organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili delle Aree e degli Uffici della Fondazione.

Il presente documento recepisce le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 che, semplificando e razionalizzando tutta la materia della trasparenza, ha disciplinato il sistema di classificazione dei dati da pubblicare in rete nella sezione intitolata “Amministrazione Trasparente” introducendo inoltre l’accesso civico generalizzato, strumento azionabile da tutti i cittadini.

La Fondazione, in ottemperanza con quanto previsto dalle linee guida ANAC, ha predisposto la sezione Amministrazione Trasparente in Conformità alle Linee guida di Design per i Servizi Web della PA emanate da AGID, avvalendosi della versione "Società Trasparente" del software fornito da DigitalPA.

Oltre le nuove Linee guida ANAC del novembre 2017, nella predisposizione della presente Sezione Trasparenza si è tenuto conto, per le sole parti applicabili:

- delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014, "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
- della delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 recanti “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013;
- della Circolare n. 2 del 2017 del Ministro della semplificazione e della Pubblica amministrazione recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA)”;
- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” – (di seguito CAD).

Il RPCT ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, riferendo al Consiglio di Amministrazione o mediante report. Per tali report il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si avvale della collaborazione dei responsabili che devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

La Fondazione intende

- aggiornare e alimentare la sezione “Amministrazione Trasparente” come sopra specificato;
- effettuare attività di verifica sul portale della Fondazione, per accertare che i dati pubblicati nella sezione non siano pubblicati in altre sezioni del sito istituzionale della Fondazione. Attivare, laddove possibile, le procedure più idonee anche di carattere tecnico affinché l'aggiornamento dei dati in una sezione ne comporti l'automatico e sistematico aggiornamento anche nelle altre sezioni. Tali interventi hanno la finalità di garantire che i dati pubblicati siano sempre corretti e omogenei in linea anche con le disposizioni in merito dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali;
- sviluppare un piano di monitoraggio sulla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia.

L'attuazione della trasparenza dev'essere in ogni caso temperata con l'interesse della tutela della riservatezza secondo i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente ed in ogni caso nel rispetto delle esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013, dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e nei limiti delle specifiche disposizioni previste dal d.lgs. n. 50 del 2016.

8.2.2. Accesso civico semplice

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

Il Cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano.

L'istanza per l'accesso civico “semplice” va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) all'indirizzo mail rpct@sinfonicasanremo.it pec sinfonicasanremo@pec.it, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ove non già presenti su “Amministrazione trasparente” ed in ogni caso a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione o la presenza on line degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8.2.3. Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico c.d. “generalizzato” è da indirizzare al Responsabile del settore o servizio interessato, il quale si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso e ne controlla ed assicura la regolare attuazione. Nel caso di diniego si applica la previsione di cui all'art. 5 comma 7 del D.Lgs. 33/2013 ed il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della

corruzione e la trasparenza (RPCT) all'indirizzo mail rpct@sinfonिकासanremo.it, pec sinfonिकासanremo@pec.it

Al fine di assicurare l'efficacia dell'accesso civico, in applicazione dell'art. 5, d.lgs. n. 33/2013 e delle sopra richiamate delibere ANAC, la Fondazione predispone una pagina dedicata all'accesso civico contenente: la spiegazione per i cittadini dell'istituto, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico; l'indicazione dell'indirizzo pec del responsabile della trasparenza per l'esercizio dell'accesso civico; l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo pec del titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta; la modalità e tempi di chiusura del procedimento.

8.2.4. Registri e Regolamento

La Fondazione ha istituito il registro degli accessi e ne pubblica le risultanze nella Sezione Amministrazione trasparente. La Fondazione valuterà nel corso del 2024 la necessità di predisposizione del regolamento sugli accessi.